



Carlo Poma

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Mantova

DETERMINA n. 425 del 30/04/2026

STRUTTURA BILANCIO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITÀ

**OGGETTO: CESSIONI DI CREDITI DA CORRISPETTIVI DI APPALTO,
CONCESSIONE, CONCORSO DI PROGETTAZIONE - RENDICONTO ANNO 2025.**

Direttore Struttura: **MOI NICOLETTA**
Responsabile procedimento: **MOI NICOLETTA**

Determina n. 425 del 30/04/2026

Fascicolo 15/2021 Cl: 1.05.03
Proposta n. 1091/2026



IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA BILANCIO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITÀ

Nell'esercizio delle attribuzioni conferite dal Direttore Generale con decreto n. 993 del 05/08/2021, in attuazione degli articoli 16 e 17 d.lgs 30 marzo 2001, n. 165 e dell'art. 15 bis del d.lgs 30 dicembre 1992, n. 502;

PREMESSO che:

- il combinato disposto dall'art 69 della Legge di Contabilità di Stato, secondo cui le cessioni devono risultare da atto pubblico o da scritture private autenticate da Notaio (R.D. 2240 del 13/11/1923), e dall'art. 9 della Legge 20 marzo 1865 n. 2248, All. E, espressamente richiamato dall'art. 70 della L.C.S., in base al quale: *".... sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto alcun sequestro, né convenirsi cessioni se non vi aderisca l'amministrazione interessata"*;
- l'art. 106, comma 13, del D.lgs. n. 50/2016, così rubricato *"Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52: Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche, qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione."* e, a norma dell'articolo 3, comma 1 lettera ii), del medesimo decreto, si devono intendere appalti pubblici *"i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, aventi per l'oggetto l'esecuzione dei lavori, la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi"*;
- l'art. 120, comma 12 e allegato II.14, del recente D.Lgs. n. 36/2023 così riporta, *"Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione."*
- l'art. 117, della Legge n. 77/2020 (di conversione del decreto legge 19/05/2020 n.34), comma 4-bis, che prevede che: *"I crediti commerciali certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale in conseguenza di accordi contrattuali"*

Determina n. 425 del 30/04/2026



stipulati ai sensi dell'art. 8-quinquies del decreto legislativo n. 502/1992, ove non certificati mediante la piattaforma elettronica di cui all'art. 7 del decreto-legge n. 35/2013, convertito, con modificazione della legge n. 64/2013, possono essere ceduti, anche ai sensi della legge n. 130/1999, solo a seguito di notificazione della cessione all'ente debitore e di espressa accettazione da parte di esso. L'ente debitore, effettuate le occorrenti verifiche, comunica al cedente e al cessionario l'accettazione o il rifiuto della cessione del credito entro quarantacinque giorni dalla data della notificazione, trascorsi inutilmente i quali la cessione si intende rifiutata."

DATO ATTO che:

- in base della normativa summenzionata il trasferimento di un diritto di credito vantato nei confronti della P.A., oltre a richiedere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata, necessita dell'accettazione dell'Amministrazione interessata, consenso che integra una condizione di efficacia della cessione stessa nei confronti dell'amministrazione ceduta;
- il riconoscimento/adesione della cessione da parte dell'Amministrazione è condizione essenziale ai fini dell'esigibilità del credito da parte del cessionario, e che l'eventuale inerzia della pubblica amministrazione al riscontro entro i termini stabiliti, è sufficiente per determinarne il rifiuto (silenzio-rifiuto).

CONSIDERATO che i cessionari, esercitando professionalmente la gestione dei crediti derivano il loro guadagno dagli interessi di mora sugli eventuali ritardati pagamenti che dovessero intervenire per effetto della numerosità delle fatture trattate emesse da una molteplicità di fornitori, nonché dalla difficoltà di riuscire ad opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili ai cedenti, con notevole aggravio delle attività amministrativo contabili in capo alla Struttura Risorse Economiche e Finanziarie;

RITENUTO, pertanto, opportuno per le ragioni sopra esposte procedere a rifiutare le cessioni da parte dei fornitori, notificate per tutti o parte dei loro crediti opponendo rifiuto mediante PEC;

ATTESO che i tempi medi di pagamento, risultanti dall'indicatore di tempestività dei pagamenti pubblicato trimestralmente sul sito aziendale, nel corso dell'anno 2025 sono rimasti al di sotto dei termini massimi imposti dalla legge e che, conseguentemente si ravvisa l'opportunità di mantenere il rapporto diretto con il fornitore stesso;

RICHIAMATO il regolamento pubblicato sulla piattaforma Talete riferito alla procedura in materia di cessione dei crediti vantati presso l'Azienda;

TENUTO CONTO che il responsabile del procedimento **MOI NICOLETTA** attesta la completezza, la regolarità e la legittimità dell'istruttoria;

Determina n. 425 del 30/04/2026

Fascicolo 15/2021 Cl: 1.05.03

Proposta n. 1091/2026



DETERMINA

1. di aver rifiutato per le ragioni esposte in premessa che si intendono totalmente richiamate, le cessioni di credito che sono pervenute nel corso dell'esercizio 2025, come risulta dalla documentazione agli atti;
2. di dare atto che si è provveduto ad aggiornare l'elenco delle procure all'incasso attualmente attive, come risulta dalla documentazione in atti;
3. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo on line sul sito istituzionale aziendale, ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 e dell'art. 17 della L.R. 33/2009, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

IL DIRETTORE della STRUTTURA

MOI NICOLETTA

(atto firmato digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge)